

# Legge federale sull'uso pacifico dell'energia nucleare (Legge sull'energia nucleare)<sup>1</sup>

del 23 dicembre 1959 (Stato 27 luglio 2004)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 24<sup>quinqies</sup>, 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 1958<sup>4</sup>;  
*decreta:*

## Capo primo: Definizioni e misure di promozione

### Art. 1

- Definizioni
- <sup>1</sup> Per energia nucleare s'intende ogni forma d'energia, liberata nei processi di trasmutazione nucleare.
- <sup>2</sup> Sono impianti nucleari, secondo la presente legge, gli impianti che servono a produrre energia nucleare oppure a ricavare, trattare, immagazzinare, e a rendere innocui combustibili nucleari e residui radioattivi.
- <sup>2bis</sup> Per attività di intermediario s'intende, indipendentemente dal luogo in cui si trovano le merci o le tecnologie nucleari:
- a. la creazione delle premesse fondamentali per la conclusione di contratti aventi per oggetto la fabbricazione, l'offerta, l'acquisto oppure il trasferimento di merci o tecnologie nucleari;
  - b. la conclusione di contratti giusta la lettera a, quando la prestazione dev'essere fornita da terzi.<sup>5</sup>
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale può definire, per ordinanza, le nozioni di combustibile nucleare e di residuo, come anche altri concetti impiegati nella presente legge.

#### RU 1960 571

- <sup>1</sup> Nuovo tit. giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° ott. 1994 (RS **814.50**).
- <sup>2</sup> [CS **1 3**; RU **1957 1065**]. Queste disposizioni corrispondono agli articoli 90, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).
- <sup>3</sup> Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 3 della legge del 22 mar. 2002 sugli embarghi, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **946.231**).
- <sup>4</sup> FF **1958 1267**
- <sup>5</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU **1995 4954 4958**; FF **1994 I 1165**).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può equiparare ai residui le parti integranti di impianti nucleari che nella produzione dell'energia nucleare divengano radioattive. Esso può stabilire eccezioni alle norme della presente legge concernenti l'ordinamento della licenza, della responsabilità civile e dell'assicurazione obbligatoria, rispetto ai combustibili nucleari e ai residui le cui radiazioni siano di tenue intensità.

### Art. 2

Sussidi per  
ricerche

<sup>1</sup> La Confederazione promuove le ricerche scientifiche sull'uso pacifico dell'energia nucleare; essa incoraggia la formazione di specialisti.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Non sono sussidiate le ricerche fatte da imprese che si prefiggono uno scopo lucrativo. Quando l'interesse pubblico lo esiga, possono per eccezione essere sussidiati dalla Confederazione i progetti di simili imprese, intesi a promuovere le ricerche o la formazione di specialisti. La Confederazione può partecipare a queste imprese.

### Art. 3

Acquisto di  
combustibili  
nucleari

Per sopperire ai bisogni del Paese, la Confederazione può acquistare le materie prime e i combustibili nucleari e metterli a servizio di eserciti d'impianti nucleari e dell'indagine scientifica.

## Capo secondo: Provvedimenti amministrativi

### Art. 4

Licenza:  
a. oggetto

<sup>1</sup> Sono sottoposti all'obbligo d'una licenza federale:

- a. la costruzione e l'esercizio di un impianto nucleare, come anche ogni mutazione dello scopo, della natura e dell'ampiezza di un impianto siffatto;
- b. il trasporto, la consegna, il ricevimento e qualsiasi altra forma di detenzione di combustibili nucleari e di residui radioattivi;
- c.<sup>7</sup> l'attività di intermediario, su territorio svizzero, come pure l'importazione, il transito e l'esportazione di combustibili e residui radioattivi.
- d. l'esportazione di energia prodotta negli impianti nucleari.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° ott. 1994 (RS **814.50**).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU **1995** 4954 4958; FF **1994** I 1165).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di una licenza:

- a. l'importazione, il transito e l'esportazione di attrezzature per la produzione, di apparecchi e di materie necessari alla tecnica nucleare;
- b. l'importazione, il transito e l'esportazione di materie grezze destinate alla produzione di combustibili nucleari;
- c. l'esportazione di dati tecnici in forma fisica non accessibili al pubblico e importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione sia di impianti d'arricchimento e di ritrattamento di materie nucleari o di produzione d'acqua pesante, sia di componenti critiche essenziali di detti impianti;
- d.<sup>8</sup> l'attività di intermediario, su territorio svizzero, di merci e tecnologia nucleari ai sensi del presente capoverso.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Sono riservate le competenze di polizia della Confederazione e dei Cantoni, in particolare quelle concernenti le costruzioni, il fuoco, le acque e la vigilanza sul materiale da guerra, come anche le misure attenenti all'importazione, all'esportazione e al transito, previste in altre disposizioni.

## Art. 5

b. condizioni

<sup>1</sup> La licenza dev'essere negata o sottoposta all'adempimento di condizioni o oneri adeguati, quando sia necessario alla tutela della sicurezza esterna della Svizzera, all'adempimento dei suoi impegni internazionali o alla protezione di persone, di cose altrui o di beni giuridici importanti, oppure se il Consiglio federale lo ritenga necessario per la non proliferazione delle armi nucleari.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> La licenza dev'essere negata, se il richiedente non provi d'avere provveduto alle cautele prescritte quanto all'assicurazione e alla costituzione di garanzie, se, nei casi previsti nell'articolo 4 capoverso 1 lettere *a* e *b*, le persone responsabili della direzione e della vigilanza non posseggano la perizia necessaria, o se non sia certo che il richiedente osserverà le disposizioni della presente legge, oppure le condizioni od oneri che gli fossero imposti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può far dipendere la concessione della licenza di costruire, o d'esercitare un impianto nucleare, dalla condizione che il richiedente sia cittadino svizzero, domiciliato in Svizzera. Se la licenza è richiesta da una persona giuridica, il Consiglio federale può esigere che almeno i due terzi dei consiglieri di amministrazione siano citta-

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° apr. 1987 (RU 1987 544 545; FF 1985 II 371).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° apr. 1987 (RU 1987 544 545; FF 1985 II 371).

dini svizzeri, domiciliati in Svizzera, e che la persona giuridica abbia la sede in Svizzera.

<sup>4</sup> La licenza d'esportare combustibili nucleari radioattivi, materie grezze, e materie, occorrenti alla tecnica nucleare, può essere negata, quando sia necessario per sopperire ai bisogni del Paese.

<sup>5</sup> La licenza d'esportare l'energia prodotta negli impianti nucleari dev'essere negata, se l'esportazione sia contraria all'utile pubblico e sia prevedibile che, nell'intervallo di tempo per il quale è domandata la licenza, l'energia possa essere impiegata adeguatamente in Svizzera.

<sup>6</sup> La licenza di cui al capoverso 1 dev'essere negata, se sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 2002<sup>11,12</sup>

### Art. 6

c. competenza      Sulle domande di licenza, risolve il Consiglio federale oppure l'ufficio da esso designato.

### Art. 7

d. procedura      <sup>1</sup> La domanda di licenza di costruire, d'esercitare o di modificare un impianto nucleare dev'essere corredata d'un rapporto tecnico particolareggiato. L'autorità competente è tenuta a provvedere, a spese del richiedente, una perizia, per la quale si possa segnatamente accertare se nel progetto siano previste tutte le misure che di ragione si possono esigere a tutela delle persone, dei beni altrui o di diritti degni di considerazione. La perizia dev'essere comunicata al richiedente.

<sup>2</sup> Deve inoltre essere udito il parere del Cantone sul cui territorio sarà stabilito l'impianto nucleare.

### Art. 8

Vigilanza della Confederazione      <sup>1</sup> Gli impianti nucleari e qualsiasi detenzione di combustibili nucleari e di residui radioattivi sono sottoposti alla vigilanza della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale e gli uffici da esso designati hanno la facoltà di emanare, in ogni tempo, le disposizioni indispensabili alla protezione delle persone, dei beni altrui e di diritti degni di considerazione, alla tutela della sicurezza esterna della Svizzera e all'adempimento delle sue obbligazioni internazionali, come anche di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate.

<sup>11</sup> RS 946.231

<sup>12</sup> Introdotta dall'art. 17 n. 3 della legge del 22 mar. 2002 sugli embarghi, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 946.231).

<sup>3</sup> Ogni disegno di mutazione di un impianto nucleare dev'essere notificato agli uffici competenti, quand'anche per la mutazione considerata non sia necessaria una licenza.

### Art. 9

Intrasmissibilità  
e revoca delle  
licenze

<sup>1</sup> Le licenze non sono trasmissibili.

<sup>2</sup> Una licenza può essere revocata dall'autorità competente a concederla, quando sia stata ottenuta per effetto di indicazioni inesatte o incomplete, oppure quando non siano adempiute, o cessino d'essere tali, le condizioni con le quali sia stata concessa.

<sup>3</sup> Se è revocata la licenza d'esercitare un impianto nucleare, l'esercente deve rimuovere dall'impianto fermato ogni cagione di pericolo.

<sup>4</sup> Se è revocata la licenza di tenere combustibili nucleari e residui radioattivi, i medesimi devono essere trasferiti immediatamente al titolare d'una licenza o alla Confederazione; ove occorra, la Confederazione può ordinare che essi siano sequestrati (art. 39), oppure che siano rimosse le cagioni di pericolo, a spese del titolare della licenza revocata.

<sup>5</sup> Se una licenza è revocata per ragioni non imputabili al titolare, la Confederazione paga al medesimo, per il danno cagionato dalla revoca, un'equa indennità. ...<sup>13</sup>

### Capo terzo: ...<sup>14</sup>

#### Art. 10 e 11

### Capo quarto: Responsabilità civile e assicurazione

#### Art. 12 a 26<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Per. 2 abrogato dal n. 9 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni (RS 173.51).

<sup>14</sup> Abrogato dall'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50).

<sup>15</sup> Abrogati dall'art. 36 n. 2 della LF del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RS 732.44).

## Capo quinto: Grandi sinistri

Art. 27 e 28<sup>16</sup>

## Capo sesto: Disposizioni penali

### Art. 29

Esposizione a pericolo per effetto della liberazione di energia nucleare, ecc.

<sup>1</sup> Chiunque nell'intenzione di mettere in pericolo la vita o la salute delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, libera o tenta di liberare dell'energia nucleare, oppure perturba l'esercizio di un impianto nucleare è punito con la reclusione.

Nei casi particolarmente gravi, segnatamente quando il colpevole metta in pericolo la vita o la salute d'un gran numero di persone, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della reclusione perpetua.

Nei casi poco gravi, può essere pronunciata la detenzione.

<sup>2</sup> Chiunque per negligenza, liberando dell'energia nucleare, o perturbando l'esercizio d'un impianto nucleare, mette in pericolo la vita o la salute delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, è punito con la detenzione fino a cinque anni.

Nei casi poco gravi, può essere pronunciata la multa.

### Art. 30

Esposizione a pericolo mediante impianti nucleari difettosi, ecc.

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente costruisce un impianto nucleare difettoso, segnatamente omettendo gli apparecchi necessari e prescritti per prevenire gli infortuni,

chiunque intenzionalmente fabbrica, o fornisce per la costruzione o l'esercizio d'un simile impianto, accessori difettosi, chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibile, mette fuori uso, oppure, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare un apparecchio destinato a prevenire gli infortuni in simile impianto, ed espone con ciò scientemente la vita o la salute delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, a un pericolo attenente a un processo di trasmutazione nucleare o a radiazioni da una materia radioattiva,

è punito con la reclusione o con la detenzione.

<sup>2</sup> La pena è della detenzione o della multa, se il colpevole ha agito per negligenza.

Nei casi poco gravi, può essere pronunciata la multa.

<sup>16</sup> Abrogati dall'art. 36 n. 2 della LF del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RS 732.44).

**Art. 31**

Esposizione a  
pericolo median-  
te radiazioni  
ionizzanti

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente espone, o tenta d'espone, una persona a radiazioni ionizzanti, al fine di mettere in pericolo la salute di essa, è punito con la reclusione o con la detenzione.

<sup>2</sup> Chiunque intenzionalmente espone, o tenta d'espone, delle cose altrui a radiazioni ionizzanti, al fine di cagionare grave pregiudizio alla loro utilità, è punito con la reclusione o con la detenzione.

<sup>3</sup> Chiunque per negligenza mette in pericolo la salute di una persona mediante radiazioni ionizzanti, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

**Art. 32**

Atti preparatori  
punibili

<sup>1</sup> Chiunque compie atti preparatori, diretti a liberare dell'energia nucleare per mettere in pericolo la vita o l'integrità delle persone, oppure una cosa altrui di grande valore, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

<sup>2</sup> Chiunque fabbrica materie radioattive o appronta impianti che emettono radiazioni ionizzanti, sapendo o dovendo presumere che sono destinati a un uso delittuoso, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

<sup>3</sup> Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie radioattive, impianti che emettono radiazioni ionizzanti, oppure sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati a un uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

<sup>4</sup> Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie radioattive o di impianti che emettono radiazioni ionizzanti, gli dà istruzioni per la fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

**Art. 33**

Cumulo della  
pena privativa  
della libertà e  
della multa

Oltre la pena privativa della libertà personale, prevista negli articoli 29, 30, 31 e 32, il giudice può infliggere la multa fino a centomila franchi.

**Art. 34**

Violazione  
de segreti

<sup>1</sup> Chiunque, al fine di rivellarli o di renderli accessibili a persone non autorizzate, o di farne egli stesso un uso illecito, indaga fatti, provvedimenti, processi e oggetti attinenti all'uso pacifico dell'energia nucleare, mantenuti segreti nell'interesse degli aventi diritto o in considerazione di accordi di diritto pubblico internazionale, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili simili fatti, provvedimenti, processi, e oggetti, a persone non autorizzate,

è punito con la detenzione o con la multa.

Nei casi gravi, segnatamente se il colpevole ha agito a profitto di un organismo estero pubblico o privato, di un'impresa privata estera, oppure di loro agenti, può essere pronunciata la reclusione.

<sup>2</sup> La pena è della detenzione sino a un anno o della multa, se il colpevole ha agito per negligenza.

**Art. 34a<sup>17</sup>**

Infrazioni  
relative a merci e  
tecnologie  
nucleari

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, senza essere titolare di una licenza oppure non adempiendo le condizioni e gli oneri previsti dalla licenza, importa, fa transitare, esporta, offre o commercia merci o tecnologie nucleari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 2, oppure funge da intermediario a tale scopo, chiunque, in una domanda di licenza, fornisce in maniera inesatta o incompleta dati essenziali per il rilascio della licenza oppure impiega una siffatta domanda compilata da terzi, chiunque non dichiara o dichiara in maniera inesatta l'importazione, l'esportazione o il transito di merci o tecnologie nucleari, chiunque fornisce, fa transitare oppure procura a titolo d'intermediario merci o tecnologie nucleari ad un acquirente finale o verso un luogo di destinazione non menzionati nella licenza oppure funge da intermediario a tale scopo, chiunque fa pervenire merci o tecnologie nucleari ad una persona sapendo o dovendo presumere che questa li trasferirà direttamente o indirettamente ad un acquirente finale non autorizzato, chiunque partecipa ad un'operazione finanziaria relativa a un traffico illegale concernente merci o tecnologie nucleari, o funge da intermediario per il finanziamento,

è punito con la detenzione o con la multa fino a un milione di franchi.

<sup>2</sup> Nei casi gravi la pena è della reclusione fino a 10 anni. A questa può essere cumulata la multa fino a cinque milioni di franchi.

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).



**Art. 35<sup>18</sup>**

Contravvenzioni <sup>1</sup> Chiunque, tenuto a fornire informazioni, rifiuta intenzionalmente d'informare, produrre documenti o consentire l'accesso ad uffici, ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1, oppure dà indicazioni inesatte, chiunque contravviene altrimenti alla presente legge, a disposizioni d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile, a una decisione che commina le pene previste dal presente articolo, senza essere punibile per un'altra fattispecie penale,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili.

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

**Art. 35a<sup>19</sup>**

Infrazioni  
commesse in  
un'azienda

Alle infrazioni previste dalla presente legge è applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>20</sup>.

**Art. 36<sup>21</sup>**

Atti commessi  
all'estero,  
partecipazione

<sup>1</sup> Lo Svizzero che commette all'estero un crimine o un delitto secondo la presente legge è punibile anche qualora l'atto non sia punibile nel luogo in cui è stato compiuto.

<sup>2</sup> Il diritto penale svizzero si applica, indipendentemente dalla legge dello Stato in cui l'atto è stato compiuto, alla partecipazione di chiunque abbia preso parte in Svizzera a un atto punibile compiuto all'estero, sempreché l'atto principale sia punibile secondo il diritto svizzero.

**Art. 36a<sup>22</sup>**

Prescrizione in  
materia di  
contravvenzioni

L'azione penale in materia di contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, la prescrizione non può superare d'oltre la metà il termine ordinario.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>19</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>20</sup> RS 313.0

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>22</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

**Art. 36b<sup>23</sup>**Confisca di  
oggetti

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l'eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004<sup>24</sup> sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

**Art. 36c<sup>25</sup>**Confisca di  
valori patrimoniali o di risarcimenti equivalenti

I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004<sup>26</sup> sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

**Art. 36d<sup>27</sup>**Relazione con il  
Codice penale

Per altro, alla confisca ai sensi degli articoli 36b e 36c sono applicabili gli articoli 58 e 59 del Codice penale svizzero<sup>28</sup>.

**Art. 36e<sup>29</sup>**Giurisdizione  
penale, obbligo  
di denuncia

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sono sottoposti alla giurisdizione penale federale.

<sup>2</sup> Le autorità preposte al rilascio della licenza e al controllo, gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni come pure gli organi doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge, che hanno accertato o di cui sono venuti a conoscenza nel quadro della loro attività.

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 4954; FF 1994 I 1165). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

<sup>24</sup> RS 312.4

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 4954; FF 1994 I 1165). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

<sup>26</sup> RS 312.4

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>28</sup> RS 311.0

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

## Capo settimo: Disposizioni d'applicazione e finali

### Art. 37

Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione necessarie e istituisce gli organi amministrativi che occorrono.

<sup>1bis</sup> L'Ufficio federale di polizia<sup>30</sup> dispone di un ufficio centrale incaricato di procurare, elaborare e trasmettere informazioni inerenti al campo d'applicazione della presente legge, a fini esecutivi, di prevenzione dei reati e d'azione penale.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> Nell'applicazione, esso può farsi coadiuvare, sotto la sua vigilanza, dai Cantoni e dagli organismi dell'economia.

<sup>3</sup> Per la concessione delle licenze e l'esecuzione della vigilanza possono essere riscosse delle tasse, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio federale.

<sup>4</sup> Per consentire l'importazione o l'esportazione di combustibili nucleari radioattivi, di beni nucleari o di dati tecnici giusta l'articolo 4 capoverso 2, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali riguardanti la loro riesportazione o sicurezza, il loro controllo o la loro utilizzazione a fini non militari.<sup>32</sup>

### Art. 38<sup>33</sup>

Commissioni

Il Consiglio federale designa delle commissioni per lo studio dei problemi dell'energia nucleare.

### Art. 39

Controllo, misure di sicurezza

<sup>1</sup> Le persone alle quali è commesso il controllo hanno il diritto di accertare, in ogni tempo, se le disposizioni della legge, le prescrizioni e le singole decisioni fondate sulla medesima, siano osservate; a tale fine, esse possono esigere segnatamente informazioni, comunicazioni e una speciale documentazione, esaminare qualunque documento; in quanto sia necessario all'esercizio del loro ufficio, esse possono accedere a tutti gli impianti, uffici e depositi.

<sup>2</sup> Ove occorra, l'ufficio competente può sequestrare materie e impianti pericolosi, far vietare temporaneamente l'accesso a fondi, edifici, o locali, determinati, prendere o fare prendere, a spese dell'esercente,

<sup>30</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>32</sup> Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° apr. 1987 (RU 1987 544 545; FF 1985 II 371).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° ott. 1994 (RS 814.50).

qualunque misura di protezione, qualora esso, nonostante un avvertimento, non vi provveda nel termine assegnatogli.

<sup>3</sup> Nell'esercizio del loro ufficio, gli organi di controllo possono avvalersi della collaborazione della polizia dei Cantoni e dei Comuni nonché degli organi d'inchiesta dell'amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi d'infrazioni alla presente legge, possono avvalersi della collaborazione dei competenti organi di polizia della Confederazione.<sup>34</sup>

<sup>4</sup> Il controllo alla frontiera compete agli organi doganali.<sup>35</sup>

#### **Art. 39a**<sup>36</sup>

Assistenza  
amministrativa  
in Svizzera

I servizi federali competenti come pure gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi reciprocamente e trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

#### **Art. 39b**<sup>37</sup>

Assistenza  
amministrativa  
con autorità  
estere

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti per l'esecuzione, il controllo, la prevenzione dei reati o l'azione penale possono collaborare e coordinare le indagini con le competenti autorità estere, organizzazioni ed organismi internazionali, per quanto sia necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge o delle prescrizioni estere ad essa corrispondenti, e a condizione che le autorità estere oppure le organizzazioni e gli organismi internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o a un obbligo di segretezza equivalente.

<sup>2</sup> In particolare, esse possono richiedere alle autorità estere competenti come pure alle organizzazioni ed organismi internazionali le informazioni necessarie. In cambio possono trasmettere loro informazioni concernenti:

- a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'impiego, l'impiego previsto nonché i destinatari di merci o tecnologie nucleari;
- b. le persone coinvolte nella fabbricazione, fornitura o mediazione o nel finanziamento di merci o tecnologie nucleari;
- c. le modalità finanziarie dell'affare.

<sup>34</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>35</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>36</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>37</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4954 4958; FF 1994 I 1165).

<sup>3</sup> Se lo Stato estero accorda la reciprocità, esse possono fornire le informazioni ai sensi del capoverso 2 anche di propria iniziativa o su richiesta, a condizione che le autorità estere assicurino che le informazioni:

- a. vengano impiegate solamente per scopi conformi alla presente legge, e
- b. verranno impiegate in un procedimento penale solamente qualora siano state procurate posteriormente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

<sup>4</sup> Esse possono fornire informazioni anche ad organizzazioni ed organismi internazionali, alle condizioni previste dal capoverso 3 e con la possibilità di rinunciare alla reciprocità.

<sup>5</sup> Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

#### Art. 40

Responsabilità,  
obbligo del  
segreto

Tutte le persone alle quali la Confederazione commette l'applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione sono assoggettate alle prescrizioni concernenti la responsabilità così penale come civile e l'obbligo del segreto, applicabili ai funzionari federali.

#### Art. 41

Restituzione  
di sussidi

<sup>1</sup> I sussidi e altre prestazioni della Confederazione possono essere rivendicati, quando siano concessi a torto o quando il beneficiario, nonostante un avvertimento, non adempia le condizioni e gli oneri impostigli.

<sup>2</sup> Il beneficiario può essere liberato dall'obbligo di restituire tali profitti, qualora provi che più non sussiste l'arricchimento, salvo che:

- a. per ottenere il sussidio abbia fornito intenzionalmente, o per negligenza, indicazioni inveritiere, ingannevoli oppure incomplete;
- b. non abbia, per sua colpa, adempiuto le condizioni e gli oneri che gli erano stati imposti;
- c. si sia spossessato dell'arricchimento, pur dovendo prevedere la rivendicazione.

<sup>3</sup> ...<sup>38</sup>

<sup>4</sup> I diritti della Confederazione si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali ne hanno avuto cognizione, ma al più

<sup>38</sup> Abrogato dal n. 9 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni (RS 173.51).

tardi in cinque anni dal giorno in cui il diritto è sorto. Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

<sup>5</sup> La prescrizione è interrotta da qualunque atto d'esazione; essa è sospesa fintanto che la persona di cui si tratta possa essere escussa in Svizzera.

#### **Art. 42**

Entrata in vigore <sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

<sup>2</sup> A contare da quella data è abrogato il decreto federale del 18 dicembre 1946<sup>39</sup> concernente il promovimento di ricerche nel campo dell'energia atomica.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1960<sup>40</sup>

<sup>39</sup> [CS 4 275]

<sup>40</sup> DCF del 13 giu. 1960 (RU 1960 586).